

Alessandro Albisetti

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E DIRITTO ECCLESIASTICO: SVILUPPI RECENTI*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Un futuro incerto. – 3. Per riflettere.

1. *Premessa*

Nel concludere un precedente lavoro sulla giurisprudenza costituzionale in materia ecclesiastica negli anni Duemila¹, avevamo sottolineato come la giurisprudenza innovativa della Consulta in materia di fonti, così come tratteggiata dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007, costituisca una svolta per così dire ‘epocale’ nel divenire giurisprudenziale della Corte stessa per quel che concerne la materia religiosa, al pari o comunque non meno di quanto in passato fu per le sentenze nn. 30, 31 e 32 del 1971 in tema di ‘principi supremi dell’ordinamento costituzionale’.

A ben vedere, dal 2007 ad oggi la Corte è stata assai reticente, se non in tempi molto recenti, ad esprimersi in materia ecclesiastica², e quale possa essere il suo futuro giurisprudenziale al riguardo sembra del tutto imprevedibile.

* Contributo accettato dai Direttori.

¹ Cfr. A. ALBISETTI, *Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Milano, 2014⁵, p. 105 ss.

² Un fugace accenno alla materia ecclesiastica lo si può riscontrare nella sentenza del 20/06/2013, n. 146, in G.U. 26/06/2013, ove la Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 53.3 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (*Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato*), nella parte in cui prevede un diverso trattamento economico e una diversa progressione economica di carriera degli insegnanti di religione rispetto ai docenti di altre materie, dal momento che «è innegabile che, nonostante la riforma di cui alla citata legge n. 183 del 2003,

Varie possono essere le motivazioni di un atteggiamento siffatto, anche se, per certo, il supremo consesso dovrà comunque adeguarsi a quel «duplice processo, ad oggi non di meno immaturo e confuso, che porta, da un canto, la Costituzione ad aprirsi all'ordinamento internazionale e all'ordinamento dell'Unione europea e, da un altro canto, gli ordinamenti suddetti verso una crescente, ancorché essa pure incompiuta e comunque originale, costituzionalizzazione»³.

2. *Un futuro incerto*

Come dicevamo, solo di recente la Corte si è nuovamente espressa in materia ecclesiastica, e lo ha fatto con le sentenze nn. 52/2016, 63/2016 e 67/2017.

Più specificamente, con sentenza n. 52/2016⁴, la Corte costituzionale ha giudicato che non rientrasse nelle attribuzioni della Corte di Cassazione affermare la possibilità di un

lo status degli insegnanti di religione mantenga alcune sue indubbe peculiarità, quali la permanente possibilità di risoluzione del contratto per revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano (art. 3, comma 9, della legge n. 186 del 2003) e l'assenza di un sistema paragonabile a quello delle graduatorie permanenti – ora graduatorie ad esaurimento – previste per altri docenti, le quali consentono l'ingresso in ruolo in ragione del cinquanta per cento dei posti disponibili (art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"). Inoltre questa Corte ha sottolineato la peculiarità del rapporto di lavoro degli insegnanti di religione (sentenza n. 343 del 1999) e ha ricordato che tale categoria di docenti ha operato tradizionalmente con un rapporto di servizio nel quale assume un ruolo centrale l'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana (sentenza n. 297 del 2006)».

³ A. RUGGERI, *Interpretazione conforme e tutela dei diritti fondamentali, tra internazionalizzazione (ed "europeizzazione") della Costituzione e costituzionalizzazione del diritto internazionale e del diritto eurounitario*, in *Rivista dell'Associazione italiana dei Costituzionalisti*, n. 00 del 2 luglio 2010, p. 6.

⁴ Si veda, al riguardo, M. TOSCANO, *Mala tempora currunt (sed peiora parantur?) per le confessioni religiose senza intesa. Note a margine della sentenza n. 52/2016 della Corte costituzionale*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2015, 1-4, p. 191 ss.

ALESSANDRO ALBISETTI, Giurisprudenza costituzionale e diritto ecclesiastico: sviluppi recenti

Il contributo illustra ed esamina i contenuti di alcune recenti sentenze della Corte costituzionale italiana su questioni rilevanti di diritto ecclesiastico, in particolare circa la posizione e i diritti delle confessioni religiose prive di intesa.

Parole chiave: Corte costituzionale italiana, libertà religiosa, confessioni religiose prive di intesa.

ALESSANDRO ALBISETTI, Constitutional jurisprudence and ecclesiastical law: recent developments

The contribute illustrates and examines the contents of some recent Italian Constitutional Court's decisions on important issues of ecclesiastical law, particularly about the position and rights of religious confessions without agreement.

Key words: Italian Constitutional court, religious freedom, religious confessions without agreement.

Massimo del Pozzo

L'APPELLO NEL 'PROCESSUS MATRIMONIALIS BREVIOR'*

SOMMARIO: 1. Una figura rara o inconsueta? – 2. Il quadro normativo e il perfezionamento formale e sostanziale del disposto. – 3. Lo sviluppo dell'appello e le questioni controverse. – 3.1. La fase preliminare dell'appello. – 3.1.1. Il giudice monocratico competente. – 3.1.2. Il procedimento da seguire. – 3.1.3. Il presupposto della '*reiectio in limine*'. – 3.1.4. I rimedi contro il decreto di rigetto. – 3.2. L'eventuale esame definitivo dell'appello. – 3.2.1. Il tribunale di rinvio. – 3.2.2. Lo svolgimento del processo d'appello. – 3.2.3. La sentenza collegiale. – 3.2.4. Le impugnazioni della sentenza d'appello. – 4. Le difficoltà attuali e l'assestamento della forma abbreviata. – 5. Un auspicabile completamento giurisprudenziale e direttivo.

1. *Una figura rara o inconsueta?*

Il *processus brevier* si caratterizza per la rapidità e solerzia dell'accertamento giudiziario episcopale demandato all'ufficio capitale, evitando lungaggini o appesantimenti innessari a fronte della supposta manifesta evidenza della nullità condivisa dalle parti (ovviamente sempre da dimostrare giudizialmente)¹. La nuova forma processuale non si traduce chiaramente nella preclusione o nello sfavore nei confronti dell'appello che costituisce un'elementare garanzia di giustizia e di tutela del diritto di difesa. Il litisconsorzio dei coniu-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Cfr. in generale M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Roma, 2016. È nota peraltro la tesi di Montini secondo cui il consenso delle parti si riferirebbe solo alla forma processuale e non al merito della causa (G.P. MONTINI, *L'accordo delle parti quale presupposto del processus matrimonialis brevis* (can. 1683, 1° MIDI), in *Periodica*, 2016, 3, pp. 395-415; posizione ribadita anche in Id., *Consenso delle parti e chiara evidenza della nullità*, Incontro di formazione organizzato dal *Coetus Advocatorum* del 22 marzo 2017 presso il Vicariato di Roma, testo provvisorio: § 2. «*Petitio ab utroque coniuge vel ab alterutro, altero consentiente, proponatur*» (can. 1683, n. 1); quest'ultima opinione è stata seguita da diversi Autori.

gi e la forza di persuasione della decisione («l'accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti»²) dovrebbero implicare comunque uno scarso ricorso pratico all'impugnazione della sentenza episcopale. Lo stesso *Sussidio applicativo* della Rota Romana osserva: «Si deve evidenziare che, *poiché trattasi nel caso, di un processo iniziato di comune accordo tra le parti*, o almeno di una di esse col consenso dell'altra, l'appello, benché possibile, *sarà di fatto molto raro*»³. Nella *mens Legislatoris* evidentemente l'*appellatio* sembra configurarsi come un'eventualità piuttosto remota.

La letteratura canonistica con realismo e buon senso non ha mancato di rilevare peraltro il possibile scompensamento e disincentivo derivante dall'incidenza dell'onere di appellare soprattutto in capo al difensore del vincolo⁴. L'accordo delle parti *ex can. 1683, n. 1*, non esclude in radice la facoltà dei coniugi, ma limita considerevolmente la relativa esplicazione (difetta normalmente il presupposto della soccombenza). L'appello sembra demandato perciò prevalentemente alla parte pubblica⁵. Per quanto la coscienza e responsabilità del *defensor vinculi* connessa alla fiducia e all'onestà intellettuale del Moderatore dovrebbero portare a scongiurare restrizioni concettuali e comportamentali, la remora e l'imbarazzo istituzionale e gerarchico può quantomeno dissuadere o scoraggiare il ministro del Tribunale dall'impugnare la decisione del Vescovo

² Papa FRANCESCO, *Litterae ap. motu proprio datae* [= m. p.] *Mitis iudex Dominus Iesus*, 15 agosto 2015 [= MIDI], *Proemio, IV Criterio fondamentale*.

³ TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano, gennaio 2016 [= *Sussidio applicativo MIDI*], p. 42.

⁴ Cfr. ad es. J.-P. SCHOUPPE, *Le motu proprio du pape François 'Mitis et Misericors Iesus': la réforme du procès de déclaration de nullité de mariage dans le CCEO*, in *Al Hikma/La Sagesse*, 2016, pp. 6-28, spec. § 2.4; P.A. MORENO GARCÍA, *Il difensore del vincolo dopo la promulgazione del MI*, in *Ius et matrimonium*, II, *Temî processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di H. FRANCESCHI, M.A. ORTIZ, Roma, 2017, pp. 207-212.

⁵ Il *Sussidio applicativo MIDI* sembra supporre non solo l'eventualità ma quasi l'esclusività della proposizione dell'appello da parte del *defensor vinculi*: «Nei casi di appello (eventualmente proposto dal difensore del vincolo) [...]» (p. 42).

MASSIMO DEL POZZO, L'appello nel 'processus matrimonialis brevior'

L'articolo esamina i problemi interpretativi dell'appello nel *processus brevior*. In generale l'istituto dell'appello tutela il diritto di difesa e l'affidabilità dell'accertamento giudiziario, l'adeguata previsione e ricostruzione assicura quindi la razionalità e funzionalità del sistema processuale. Il quadro normativo previsto dalla riforma (can. 1687 §§ 3-4) appare molto scarso ed essenziale, sembra utile pertanto, a seguito dell'apporto concettuale e dell'esperienza applicativa, un'integrazione regolamentare o normativa della disciplina vigente. Lo sviluppo dell'appello si articola nella fase preliminare innanzi al giudice monocratico e nel successivo esame collegiale. Nel giudizio di ammissibilità, le questioni controverse emerse nel dibattito dottrinale riguardano l'individuazione del giudice competente, il procedimento da seguire, i presupposti e la natura della *reiectio a limine* e i rimedi contro il rigetto. Nel giudizio di merito invece sono proposte alcune puntualizzazioni riguardo alla determinazione del tribunale di appello, allo svolgimento del processo, alla *ratio* e alle caratteristiche della sentenza con le eventuali impugnazioni. La forma brevior richiede ancora un rodaggio e assestamento operativo. Si auspica comunque un completamento giurisprudenziale e direttivo che eviti eccessivi contrasti e disparità di criteri applicativi.

Parole chiave: m.p. *Mitis iudex Dominus Iesus*, *processus brevior*, appello, *reiectio a limine*, difensore del vincolo.

MASSIMO DEL POZZO, The appeal in the 'processus matrimonialis brevior'

This article examines interpretative problems regarding appeals in the *processus brevior*. In general terms, the institution of appeal serves to protect the right of defense and the integrity of judicial ascertainment; its adequate preparation and reconstruction ensure, then, both the rationality and functionality of the procedural system. As the legislative framework considered by the reform (can. 1687 §§ 3-4) appears quite minimal and essential, a normative integration of the current discipline, following its conceptual development and experience in application, appears very useful. The appeals process articulated in the preliminary phase before the monocratic judge, and in the subsequent collegial examination. Controversial questions that have emerged in the doctrinal debate regarding the judgment of its admissibility revolve around the identification of the competent judge, the procedure to be followed, the requirements and nature of the *reiectio a limine*, and manners of recourse against such a rejection. Regarding the judgment on merits, we propose a few points

Abstract

regarding the determination of the appeals tribunal, the unfolding of the process, and the *ratio* and characteristics of the sentence with its eventual impugnation. The briefer form is still in need of a period of breaking-in and operative adjustment; one hopes, nonetheless, for a jurisprudential and legislative completion that may avoid excessive conflicts and disparity among applicative criteria.

Key words: m.p. *Mitis iudex Dominus Iesus*, *processus brevior*, appeal, *reiectio a limine*, defender of the bond.

Alessia Legnani Annichini

LA TRUFFA IN RE ILLICITA.

UN DIBATTITO GIURIDICO NELL'ITALIA LIBERALE*

SOMMARIO: 1. Un 'nuovo' reato. – 2. Cassazione 27 luglio 1877: un *leading case*. – 3. Gli occhi chiusi della buona giustizia. – 4. La via mediana della *Rivista Penale*. – 5. A proposito della trattatistica di fine Ottocento. – 6. Nuovi scenari di truffa *in re illicita*? – 7. Una critica e una difesa della dottrina carrariana. – 8. Un nuovo orientamento giurisprudenziale ed il ricorso ad argomenti civilistici. – 9. Le tre soluzioni della dottrina allo schiudersi del XX secolo. – 9.1. Non esiste truffa tra 'birbanti'. – 9.2. Anche tra disonesti è possibile la frode. – 9.3. La ragione sta nel mezzo? – 10. Il definitivo orientamento giurisprudenziale. – 11. «Non sempre la tutela penale coincide con quella civile».

1. Un 'nuovo' reato

La truffa, come è noto¹, è figura criminosa di recente creazione, la cui morfologia tecnica compare pienamente soltanto nelle codificazioni ottocentesche². Fu la dottrina a tracciarne i confini, dirigendo e sistematizzando comportamenti che nella criminalistica di età moderna erano sanzionati variamente fra stellionato, frode, falso e furto³.

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Si veda la descrizione della fattispecie a noi più familiare, quella dell'art. 640 del Codice Penale vigente, secondo cui si tratta di delitto patrimoniale del quale è responsabile chi, «con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno» (*Codice Penale*, Roma, 1930, l. II. *Dei delitti in particolare*, tit. XIII. *Dei delitti contro il patrimonio*, capo II. *Dei delitti contro il patrimonio mediante frode*, art. 640).

² Il reato di truffa nelle legislazioni ottocentesche è analizzato da A. RAVIZZA, *La truffa. Storia e legislazione - Dottrina e Giurisprudenza - Diritto Penale Militare*, Torino, 1916, pp. 39-61 e, più di recente, da M. SBRICCOLI, *Truffa (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, 45, Milano, 1992, pp. 241-243, ora in Id., *Storia della giustizia. Scritti editi ed inediti (1972-2007)*, II, Milano, 2009 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 88).

³ La derivazione della truffa dall'unione di condotte precedentemente ricomprese in altre figure criminose è stata puntualmente ricostruita da D.A.

All'indomani dell'unificazione politica italiana, seppur denominato in maniera diversa – frode nel Codice Penale toscano⁴ e truffa in quello piemontese⁵ – il *crimen* presentava i me-

TOLOMEI, *L'evoluzione storico-giuridica del delitto di truffa*, in *Rivista Penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza* (d'ora in poi *Rivista Penale*), 77 (1913), pp. 565-704; A. RAVIZZA, *La truffa*, cit., pp. 12-23; M. SBRICCOLI, *Truffa*, cit., pp. 237-241; R. FERRANTE, *Codificazione e cultura giuridica*, Torino, 2011² (Il Diritto nella Storia, 14), pp. 211-218; Id., *Tra due codici. I reati economici nel Codice Penale del 1889*, in *Il Codice Penale per il Regno d'Italia (1889)*, con scritti raccolti da S. VINCIGUERRA, Padova, 2009 (Casi, fonti e studi per il diritto penale, s. II, Le fonti, 27) p. CXXVII e Id., *Il Codice Penale per il Regno d'Italia (1930). Codice Rocco*, con scritti raccolti da S. VINCIGUERRA, Padova, 2010 (Casi, fonti e studi per il diritto penale, s. II, Le fonti, 28), pp. CCH-CCIII.

⁴ *Codice penale pel Granducato di Toscana*, Firenze, 1853, l. II. *Dei delitti e della loro punizione in particolare*, tit. VIII. *Dei delitti contro gli averi altrui*, Sez. I. *Dei delitti contro gli averi altrui, per cupidigia di guadagno*, capo III. *Della frode, dello scroocchio, del fallimento punibile*, art. 404, «§ 1. Incorre, come colpevole di frode, nella pena del furto semplice, a) chiunque, attribuendosi un nome, una qualità, od una commissione, che non ha, od eccitando speranze o temenze chimeriche, ottiene la consegna di qualche cosa, con animo di farla sua; b) chiunque dolosamente vende, permuta, dà in pagamento, od impegna cose altrui, come se fossero sue, o cose vili, o men preziose della loro apparenza, come se fossero preziose, o più preziose di quello che sono; c) chiunque dolosamente aliena a due diversi acquirenti lo stesso immobile, od aliena o ipoteca come libero, o come soggetto a pesi minori, un immobile vincolato, o sottoposto a pesi maggiori; d) chiunque dolosamente cede un credito già esatto, o ceduto ad altri, o, essendo stato già pagato del suo credito, si fa dolosamente riconoscere per creditore, ed esige di bel nuovo il pagamento; e) chiunque dolosamente sottrae la cosa propria al detentore di essa, e poi lo richiama a restituirla, e se ne fa pagare il prezzo; e finalmente f) chiunque, sorprendendo l'altrui buona fede, con artifizii, maneggi, o raggiri, diversi da quelli contemplati sotto le lettere precedenti, o nel seguente art. 405, si procura un ingiusto guadagno in danno altrui [...]».

⁵ *Codice Penale 20 novembre 1859 colle modificazioni portate dal Decreto Reale 26 Novembre 1865*, Milano-Firenze, 1865, l. II. *Dei crimini e dei delitti, e delle loro pene*, tit. X. *Dei reati contro le persone e le proprietà*, capo II. *Dei reati contro le proprietà*, sez. III. *Delle truffe, appropriazioni indebite, ed altre specie di frode*, art. 626, «Chiunque, sia facendo uso di falsi nomi o di false qualità, sia impiegando rigiri fraudolenti per far credere l'esistenza di false imprese, di un potere o di un credito immaginario, o per far nascere la speranza od il timore di un successo, di un accidente o di qualunque altro avvenimento chimerico, o con qualsivoglia altro artificio o maneggio doloso atto ad ingannare od abusare dell'altrui buona fede, si sarà fatto consegnare, o rilasciare denaro, fondi, mobili, obbligazioni, disposizioni, biglietti, promesse, quietanze, o liberazioni che non gli spettino, ed avrà con alcuni di questi mezzi carpito la totalità o parte

ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, La truffa *in re illicita*. Un dibattito giuridico nell'Italia liberale

Il saggio ripercorre il dibattito sviluppatosi intorno alla truffa *in re illicita* nell'Italia liberale. Per la prima volta la questione – il caso è quello di chi promette ma non consegna false banconote conseguendo un lauto compenso – fu sottoposta al vaglio della Cassazione di Torino nel 1877, che giudicò in favore della configurabilità della fattispecie criminosa al ricorrere di suddette circostanze, sostenendo la presenza di tutti gli estremi richiesti dalla norma codicistica. Tra la fine del XIX ed il primo ventennio del XX secolo la realtà fattuale sollecitò la riflessione dottrinale, impegnata in un vivace dibattito cui parteciparono autorevoli esponenti del foro e dell'accademia, divisi tra avversari e sostenitori del reato *de quo*. Il contrasto si appianò solo nel secondo decennio del Novecento, quando l'*opinione*, fino a quel momento minoritaria, per la quale vi è truffa *in re illicita* venne progressivamente condivisa.

Parole chiave: Truffa *in re illicita*, Italia liberale, dottrina penalistica (storia).

ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, Fraud *in re illicita*. A juridical debate in the liberal Italy

This essay covers the debate around fraud *in re illicita* in liberal Italy. For the first time the question was presented to the Turin's Court of Cassation in the 1877, that pronounced in favour of the crime, arguing the existence of all the *substantialia* requested from the rule of code. Between the end of XIX and the beginning of XX century, practice pushed for the doctrinal thought, involved in a lively debate, in which took part eminent lawyers and professors, divided between adversaries and supporters of the crime. The dispute ended only in the second decade of XX century, when the minority *opinion*, for which there is fraud *in re illicita*, was progressively shared.

Key words: Fraud *in re illicita*, liberal Italy, criminal doctrine (history).

Maurizio Martinelli

L'ATTIVITÀ CONVENZIONALE DELLA SANTA SEDE. GLI ACCORDI RELATIVI ALL'ASIA CENTRALE*

SOMMARIO: 1. Introduzione. L'ordine giuridico internazionale e la Santa Sede. La rinnovata espansione dell'attività concordataria nel XX secolo. Il contributo del Magistero e l'impulso del Concilio Vaticano II. – 2. *Jus tractandi* alla prova: dalle ragioni istituzionali alla garanzia dei diritti della persona. – 3. Una stagione nuova nelle relazioni tra la Chiesa cattolica e gli ordinamenti statuali non cristiani. Il caso euroasiatico: gli Accordi generali con la Repubblica del Kazakistan e la Repubblica dell'Azerbaijan. – 4. Considerazioni conclusive.

1. *Introduzione. L'ordine giuridico internazionale e la Santa Sede. La rinnovata espansione dell'attività concordataria nel XX secolo. Il contributo del Magistero e l'impulso del Concilio Vaticano II*

Affrontando, in generale, il tema delle forme e dei modi con i quali la Chiesa cattolica è presente nella Comunità internazionale e, nello specifico, l'attività posta in essere in tal senso dalla Santa Sede, è doveroso volgere l'attenzione al complessivo processo storico che ha portato la compagine ecclesiale a confrontarsi con gli ordinamenti secolari. Tale fase, contrassegnata da una evoluzione graduale, compiutasi attraverso la sovrapposizione del modello organizzativo ecclesiale al referente della sovranità dello Stato, si è posta come elemento qualificativo della presenza della Chiesa nella realtà degli ordinamenti secolari. Si deve anche aggiungere che, nel conte-

* Il contributo, sottoposto a valutazione, è destinato alla pubblicazione degli studi raccolti presso la Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA), nell'ambito della ricerca su "L'attività internazionale della Santa Sede attraverso concordati e accordi con i paesi non di tradizione cristiana".

sto di una valutazione sistematica dei rapporti la Chiesa e le realtà terrene, rivestono un ruolo decisivo i presupposti dogmatici e normativi elaborati dalla scienza del diritto pubblico ecclesiastico esterno¹. Tali referenti non possono prescindere dal contributo della dottrina, che ha configurato l'ordinamento della Chiesa ricorrendo alla formula giuridica della società perfetta. Una elaborazione sistematica, quest'ultima, che si è consolidata attraverso sedimentazioni teoriche e pratiche di lunga durata, attuate secondo lo schema di un procedimento virtuoso: l'interscambio tra il diritto secolare e quello canonico. Questo processo ha contribuito, sia sul piano dogmatico sia su quello storico-istituzionale del diritto ecclesiale, allo sviluppo della scienza del *jus publicum ecclesiasticum* e degli istituti che a quest'ultima si uniformano. Analogamente, per quanto riguarda la configurazione teorica della Chiesa come *societas juridica*, se ne deve evidenziare il rinnovamento scaturito dal contatto novecentesco con i postulati giuspubblicistici della teoria generale del diritto². L'apertura teorica, ha avuto come effetto il riconoscimento della piena parificazione tra l'ordine della Chiesa e dello Stato, concepiti come ordimenti autonomi, originari e indipendenti. In effetti, nel diritto canonico, i presupposti della originarietà e dell'autonomia della Chiesa, trovano giustificazione nel riconoscimento giuridico della personalità morale (can. 113 § 1 CIC)³. Tale struttura-

¹ Per una organica ricostruzione storico-dogmatica del radicamento ottocentesco che aveva interessato il sistema del *ius publicum ecclesiasticum*, si rimanda a C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, I, *L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, Milano, 2008, pp. 216-232.

² Il profilo ordinamentale del diritto, carattere che contraddistingue l'elaborazione concettuale del Romano è stato un elemento attrattivo, che ha coinvolto anche il sistema giuridico canonico. Infatti la teoria generale del diritto elaborata da Santi Romano – ricordiamo che il celeberrimo *L'ordinamento giuridico* vedeva la luce nel 1918, anno in cui veniva promulgato il *Codex Iuris Canonici* – ha coinvolto interamente la scienza giuridica del tempo. In merito a tali aspetti ricostruttivi, si rimanda a P. GROSSI, *Ritorno al diritto*, Roma-Bari, 2015.

³ Le coordinate teologico-giuridiche del dato normativo riportato, presupposti dell'identità giuridica dell'ordinamento ecclesiale di fronte a tutti gli altri, sono state oggetto di studi approfonditi, in tema: G. BARBERINI, M. CANONICO, *Elementi essenziali dell'ordinamento canonico*, Torino, 2013,

MAURIZIO MARTINELLI, L'attività convenzionale della Santa Sede. Gli Accordi relativi all'Asia centrale

Il tema centrale qualificante, è quello relativo all'attività convenzionale della Santa Sede, aspetto non solo analizzato dal punto di vista storico e dogmatico, ma anche in quanto attività valutata alla luce del rinnovamento conciliare, le cui ricadute positive hanno riguardato la qualificante presenza della Chiesa nel mondo. Tutto questo costituisce un cambiamento di rotta nelle relazioni Chiesa Stato, non solo sul piano degli strumenti formali utilizzati, ma anche, come nel caso di rapporti instaurati con paesi non cattolici, nel momento attuativo dei diritti fondamentali.

Parole chiave: Santa Sede, concordato, Concilio Vaticano II, diritti umani, libertà religiosa.

MAURIZIO MARTINELLI, Conventional activity of the Holy See. The Central Asia Agreements

The central qualifying theme is that of the Conventional activity of the Holy See, which is not only analyzed historically and dogmatically, but also as an activity evaluated in the light of the renewal of the Council, whose positive implications were the qualifying presence of the Church in the world. All this constitutes a change of course in Church State relations, not only in terms of the formal tools used, but also, as in the case of relations with non-Catholic countries, at the time of the implementation of fundamental rights.

Key words: Holy See, concordat, Second Vatican Council, human rights, religious freedom.

Natale Vescio

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, RIFORMA DELL'UNIVERSITÀ E POLITICHE PUBBLICHE NEL *DE RATIONE* DI GIAMBATTISTA VICO*

SOMMARIO: 1. Istituzioni e cultura giuridica nel giovane Vico. Le *Orazioni inaugurali*. – 2. Università pubblica e politica del diritto nel Vicereame austriaco. La 'scommessa' del *De Ratione*. – 3. Alla scoperta dell'*arcano* della giurisprudenza romana. Magistrature e politica delle riforme. – 4. Le resistenze del sistema e le chiusure della cultura giuridica ufficiale.

1. *Istituzioni e cultura giuridica nel giovane Vico. Le Orazioni inaugurali*

Negli ultimi decenni della dominazione spagnola, la priorità del controllo dell'ordine pubblico, divenuto estremamente precario, messa al centro dell'agenda politica dal Marchese Del Carpio, impose la necessità di ridimensionare un potere baronale, ancora ampiamente padrone del territorio, mentre la diffusione del pensiero moderno, che animava un laicismo insidiosamente movimentista, venne attenzionata, con sospettosa diffidenza, e, in una capitale, divenuta il punto di attrazione delle aspirazioni di crescita culturale e sociale di tutta la provincia meridionale, emerse anche l'esigenza di arginare le crescenti pretese (abusive) di un mondo ecclesiastico, che intendeva normalizzare un vivace dibattito culturale e scientifico, a cui non mancavano autonomia, consapevolezza e maturità.

Gli eventi, seguiti all'inchiesta sugli ateisti ed agli sviluppi di un'istruttoria molto spregiudicata, che calpestò le più elementari garanzie processuali, crearono le premesse per

* Contributo sottoposto a valutazione.

un'ampia mobilitazione civile, che un potere declinante tentò di piegare, a proprio vantaggio, coinvolgendo gli intellettuali, che si erano formati nei circoli più avanzati della capitale (e, tra essi, i giuristi più esposti sui grandi temi del dibattito pubblico, e, soprattutto, sensibili alle ragioni dell'innovazione istituzionale e sociale, che sollecitavano la monarchia a ridimensionare il peso tradizionale di un mondo parassitario), attraverso l'Accademia Medinaceli¹, in una politica di graduale contenimento dei poteri concorrenti.

¹ Sull'Accademia Palatina del Medinaceli, cfr. G. RISPOLI, *L'Accademia Palatina del Medina Coeli*, Napoli, 1924; R. COLAPIETRA, *Vita pubblica e classi politiche del vicereame napoletano*, Roma, 1961; L. MARINI, *Per uno studio della civiltà politica del secondo Seicento*, in *Archivio Storico per le Province Napoletane*, 1964; M. RAK, *La parte istorica. Storia della filosofia e libertinismo erudito*, Napoli, 1971; G. RICUPERATI, *La prima formazione di Pietro Giannone: l'Accademia Medinaceli e Domenico Aulasio*, in *Saggi e ricerche sul Settecento*, Napoli, 1968, pp. 94-171; B. DE GIOVANNI, *La vita intellettuale a Napoli fra la metà del '600 e la Restaurazione del Regno*, in *Storia di Napoli*, vol. VI.1, Napoli, 1970, pp. 403-442; G. RICUPERATI, *A proposito dell'Accademia Medina Coeli*, in *Rivista Storica Italiana*, 1972, pp. 57-79; S. SUPPA, *L'Accademia di Medinacoeli tra tradizione investigante e nuova scienza civile*, Napoli, 1972; V. CONTI, *Paolo Mattia Doria e l'Accademia di Medina Coeli*, in *Pensiero Politico*, 1973, 2, pp. 203-218; M. RAK, *Note napoletane. I processi del 1688-1697*, in *Giornale Critico della Filosofia Italiana*, 1973, pp. 52-83; Id., *Le rime dell'accademia di Medinaceli*, in *Bollettino del Centro di Studi Vichiani*, 1974, pp. 148-152; Id., *Di alcuni documenti della ricerca atomista e dei suoi modelli di comunicazione (1681-1709)*, in *Il libertinismo in Europa*, a cura di S. BERTELLI, Milano-Napoli, 1980, pp. 435-463; A. MIRTO, *Appunti sul pensiero civile di Gregorio Caloprese*, in *Pensiero Politico*, 1981, 3, pp. 458-466; G. GALASSO, *Napoli spagnola dopo Masaniello*, Firenze, 1982; E. NUZZO, *Verso la Vita Civile: antropologia e politica nelle lezioni accademiche di Gregorio Caloprese e Paolo Mattia Doria*, Napoli, 1984; M. RAK, *Il pozzo di Democrito. Teorie e politica delle scienze e delle arti nelle lezioni dell'Accademia del duca di Medinaceli (1698-1701)*, in *Paolo Mattia Doria tra rinnovamento e tradizione*, Galatina, 1985, pp. 355-364; H.S. STONE, *Vico's cultural history. The production and transmission of Ideas in Naples 1685-1750*, Brill, Leiden, 1997; M. CONFORTI, *Echi dell'Accademia di Medinaceli nell'epistolario vichiano*, in *Bollettino del Centro di Studi Vichiani*, 2000, pp. 93-108; G. RICUPERATI, *L'immagine della Spagna a Napoli nel primo Settecento: Vico, Carafa, Doria e Giannone*, in *Alle origini di una nazione: antispannolismo e identità italiana*, a cura di A. MUSI, Milano, 2003, p. 83 ss.; *Lezioni dell'Accademia di Palazzo del Duca Medinacoeli*, a cura di M. RAK, Napoli, 2000-2003; M. RAK, *L'Accademia di Palazzo del duca di Medinaceli. Un'accademia di sto-*

NATALE VESCIO, Amministrazione della giustizia, riforma dell'università e politiche pubbliche nel *De ratione* di Giambattista Vico

Giambattista Vico, nel *De Ratione*, sostiene le ragioni di una politica più impegnata sul terreno delle riforme, capace di scommettere sull'università pubblica, e, *in primis*, sulla riorganizzazione degli studi giuridici, connessa al potenziamento della giurisdizione pubblica, per ridimensionare i poteri concorrenti e consolidare le istituzioni, anche attraverso l'azione di una magistratura rinnovata, in grado di adeguare – sul modello del pretore romano – una normativa risalente, alla prassi sociale, e di garantire l'evoluzione del sistema.

Parole chiave: *De ratione*, politiche pubbliche, istituzioni, università, epistemologia giuridica.

NATALE VESCIO, Administration of justice, university's reform and public policies in the *De Ratione* of Giambattista Vico

Giambattista Vico, in the *De ratione*, argues the reasons for a real engaged policy in the matter of reforms, a policy that can truly bet on the public university, and firstly on the reorganisation of legal studies connected with the development and the strengthening of public jurisdiction to scale back the competing powers and to consolidate the institutions through the action of a renewed magistracy, able to adapt – on the model Roman pretor – a law dating back to social praxis and to ensure the evolution of the system.

Key words: *De ratione*, public policies, institutions, university, juridical epistemology.

Isabella Cortesi

LA CONVENZIONE S. SEDE - ITALIA IN MATERIA FISCALE*

SOMMARIO: 1. L'ordinamento finanziario vaticano e la sua rilevanza nel sistema internazionale. – 2. La Convenzione fiscale S. Sede – Italia. – 3. Profili soggettivi: i destinatari della Convenzione. – 4. Il profilo oggettivo secondo i diversi destinatari dell'accordo. – 5. La questione delle zone extra-territoriali: attività *iure imperii*, attività *iure gestionis* ed enti centrali della Chiesa. – 6. Conclusioni.

1. *L'ordinamento finanziario vaticano e la sua rilevanza nel sistema internazionale*

Il processo di adeguamento normativo dello Stato della Città del Vaticano agli *standard* regolamentari in materia finanziaria – iniziato durante il Pontificato di Benedetto XVI ed acceleratosi con quello di Papa Francesco – ha determinato una compiuta formalizzazione dell'ordinamento finanziario vaticano, attraverso una chiara definizione della autorità di vigilanza (ruolo svolto dall'Autorità d'Informazione Finanziaria), dell'insieme dei soggetti obbligati e delle attività che questi possono svolgere¹.

Il recepimento di quella parte di regolamentazione europea che interessa la realtà finanziaria vaticana è avvenuto attraverso leggi dello Stato, punto di arrivo di processi che hanno contemplato il confronto con la realtà europea ed internazionale (Moneyval, la Commissione Europea, la BCE)². Ciò al

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Cfr. I. CORTESI, *La formazione di un ordinamento finanziario nello Stato della Città del Vaticano*, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini*, 2014, 3, pp. 375-413.

² I termini entro i quali vengono oggi definiti i rapporti fra l'Unione Europea e lo Stato della Città del Vaticano, per ciò che riguarda l'adesione di

fine di implementare politiche e *standard* operativi perfettamente allineati con le *best practices* internazionali in materia

quest'ultimo alla moneta unica europea, sono rintracciabili nella *Convenzione monetaria tra l'Unione Europea e lo Stato della Città del Vaticano* del 17 dicembre 2009. Tale Convenzione, a partire dal 1° gennaio 2010, abroga e sostituisce la Convenzione del 2000 e, a differenza della Convenzione del 2000, è stata stipulata direttamente con l'Unione Europea. La Convenzione, oltre a stabilire le condizioni alle quali è soggetta l'emissione di monete in Euro – aprendo la possibilità allo SCV di poter concludere un contratto con una Zecca dell'UE diversa da quella italiana – dispone all'art. 8 di adottare tutte le misure appropriate in materia di «banconote e monete in euro» (lett. a), «prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, medaglie e gettoni e i requisiti in materia di comunicazione statistica» (lett. b), per attuare «gli atti giuridici e le norme UE elencati nell'allegato alla presenta Convenzione». Tali obblighi imponevano un rinvio recettizio alla totalità delle disposizioni vigenti nell'Unione, ovvero il ricorso ad appositi interventi legislativi, al fine di armonizzare il diritto interno vaticano al diritto europeo. In ragione di svariate circostanze, fra le quali emergono vistosamente l'eterogeneità delle disposizioni europee in materia e le peculiarità dell'ordinamento vaticano, nonché i limiti imposti dalla Legge fondamentale e dalla Legge sulle fonti, oltre a quelli rivenienti dal diritto canonico, fu privilegiata questa seconda modalità di attuazione. Vedi Atti di GIOVANNI PAOLO II, *Convenzione Monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano e per esso la Santa Sede e la Repubblica Italiana, per conto della Comunità Europea*, 29 dicembre 2000, in A.A.S., 93, 2001, pp. 750-756. Atti di BENEDETTO XVI, *Convenzione Monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano*, stipulata a Bruxelles il 17 dicembre 2009, in A.A.S., 101, 2010, p. 60 ss. In argomento cfr. G. DALLA TORRE, *La nuova normativa vaticana sulle attività illegali in campo finanziario e monetario*, in *Ius Ecclesiae*, 2011, p. 109; C. CARDIA, *Una piccola rivoluzione. Le nuove norme vaticane in materia finanziaria, Il Regno. Attualità*, 2011, 4, p. 73; G. RIVETTI, *Stato della Città del Vaticano normativa antiriciclaggio*, Milano, 2014; R. ZANNOTTI, *La normativa antiriciclaggio dello Stato vaticano*, in *Annali di diritto vaticano 2015*, a cura di G. DALLA TORRE, P. A. BONNET, Città del Vaticano, 2015, p. 67 ss. Sui cd. 'Stati-terzi', i paesi che hanno aderito all'Euro pur non facendo parte della Comunità Europea, cfr. BCE, *Bollettino mensile, Regimi monetari e di cambio tra l'area dell'euro e alcuni paesi terzi e territori*, aprile 2006, p. 89 ss.

Periodicamente il Comitato di esperti sulla valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo, – istituito nel settembre 1997 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa al fine di valutare le misure adottate in materia antiriciclaggio dai paesi aderenti al Consiglio d'Europa non membri del GAFI e meglio conosciuto come Moneyval – si occupa di redigere una valutazione della disciplina antiriciclaggio vaticana rispetto agli *standard* e *best practices* internazionali in materia. Cfr. *Progress report* pubblicati periodicamente sul sito del Comitato.

ISABELLA CORTESI, La Convenzione S. Sede - Italia in materia fiscale

Il progressivo allineamento dello Stato della Città del Vaticano agli standard internazionali in materia finanziaria ha avuto una tappa di particolare rilevanza con la sottoscrizione della Convenzione fiscale tra la Santa Sede e l'Italia, firmata il 1 aprile 2015 ed entrata in vigore il 15 ottobre 2016. L'obiettivo dell'accordo è, principalmente, quello di garantire lo scambio d'informazioni (art. 1) ed agevolare l'adempimento degli obblighi fiscali per i soggetti destinatari (artt. 2-5), tenendo in considerazione le peculiarità che riguardano l'assetto giuridico della Santa Sede/Stato della Città del Vaticano, con particolare riferimento alle zone extraterritoriali. La Convenzione non può essere paragonata ad altri accordi firmati dall'Italia nella stessa materia, stante il diverso contesto di riferimento e l'assenza della Città del Vaticano dalle *black lists*. La Convenzione, infatti, tiene conto della "speciale rilevanza dei rapporti tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, caratterizzati da mutua collaborazione ed improntati alla ricerca di soluzioni condivise su materie di interesse comune" (cfr. Premessa alla Convenzione). Occorre notare, infine, come l'accordo preveda un'armonizzazione nei confronti della normativa fiscale italiana per i depositi e gli investimenti detenuti in territorio vaticano, per cui è da ritenersi che, nonostante il monopolio pubblico, l'aspetto competitivo del mercato sia entrato in Vaticano.

Parole chiave: Vaticano, Santa Sede, finanza vaticana, convenzione fiscale, ordinamento finanziario vaticano.

ISABELLA CORTESI, The Fiscal Convention between the Holy See and the Government of the Republic of Italy

The effort made by the Holy See during the recent years has led to the issuing of a comprehensive Vatican financial regulation, aimed at aligning the peculiar financial framework of this small State to the international standards and best practices. In this context, the signing, on April 1st 2015, of the Fiscal Convention between the Holy See and the Government of the Republic of Italy (which entered into force on October 16th 2016) introduced a tax payment system for those which both hold accounts and/or investments in the Vatican City State and have the fiscal residency in Italy. The rationale of this treaty is to allow the exchange of information (art. 1), facilitate the fulfillment of fiscal obligations to the addressees (artt. 2-5) and restate some articles of the Lateran Treaty, specifically aimed at ensuring the freedom and independence of the Holy See on the Italian territory. The framework introduced by the Convention takes into account the peculiarities of the Holy See/Vatican City State frame-

work with respect to the addressees of the treaty (with a differentiated regime for past taxes) and to the extraterritorial properties in the Italian territory and it also restates the principle of non-interference for the central entities of the Catholic Church, previously set forth by article 11 of the Lateran Treaty. It is to be noted that the Convention is not comparable to the fiscal agreements that Italy signed with other countries (such as Switzerland or Liechtenstein), as the Vatican City State is not part of any black lists and therefore the enforcement of the agreement is not linked to the Italian voluntary disclosure discipline. On the overall, the Fiscal Convention provides for a harmonization of the Vatican regime to the Italian fiscal law as far as deposit accounts and investments taxes. Thus, for the first time – and despite the public monopoly – market competition entered the Vatican City State, which is likely to raise other questions about the future role of the Vatican financial framework.

Key words: Vatican, Holy See, Vatican finance, Vatican financial regulation, fiscal treaty.